



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

REGISTRATO L'IMPEGNO

In data 23/09/2011
IL RAGIONIERE

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 23.09.2011

Oggetto: STUDI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA Art. 2, comma 1 lettera A) dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 - INCARICO DI INDAGINE SISMICA CIG. Z66018F7B7 - STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA CIG. Z46018F7EA - TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO - CUP. G92G11000370006

Settore: SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaundici il giorno ventitre del mese settembre, nella sede dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore Sig. Azzolini Geom. Gianfranco, nella sua qualità di responsabile del procedimento in virtù dell'atto deliberativo della Giunta dell'Unione n. 17 del 31/03/2011, con la quale sono stati assegnati i budgets di spesa per l'anno 2011;

PREMESSO:

che l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, per conto ed in forza a specifica delega dei comuni soci (Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto), deve predisporre ed approvare il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), ai sensi della LR. 24/3/2000 n°20 e s.m.e i., per l'intero territorio dei 4 comuni sopra richiamati;

che l'Unione dei Comuni, con disciplinare d'incarico in data 16 giugno 2005 repertoriata con il n° 22/05, provvedeva ad incaricare, ciascuno per la propria competenza e professionalità, vari professionisti abilitati per la redazione del P.S.C. Tra detti professionisti risulta il Dott. Geol. Marcello Mattioli, residente in Vignola (MO) in via Paradisi 17, per prestazioni relative alla VALSAT ed a analisi geologiche;

che con successivo disciplinare d'incarico in data 08/08/2007 (determina di approvazione n° 93/2007) si conferiva nuovo incarico al dott. Geol. Dott. Geol. Marcello Mattioli, residente in Vignola (MO) in via Paradisi 17 ed al Dott. Geol. Alberto Iotti, residente in S. Ilario (RE) in via Podgora, 80, per approfondimento effetti sismici per il PSC in adozione;

che l'Unione dei Comuni ha adottato il P.S.C. con deliberazione di Consiglio Unione n° 33 del 21/12/2007;

che a tutt'oggi il P.S.C. è in itinere di approvazione;

VISTA l'ordinanza del P.C.M. del 13 novembre 2010 n° 3907, ed in particolare l' art. 2, comma 1 lettera A): "Indagini di microzonizzazione sismica";

ATTESO di aver presentato, nei termini di legge, istanza di contributo ai sensi dell' art. 2, comma 1 lettera A) dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, con propria nota del 25 gennaio 2011 di prot. 111;

DATO ATTO che nell'impianto del PSC era prevista, all'interno della parte geologica, una componente relativa all'indagine di microzonizzazione sismica. Indagine limitate solo alle emergenze maggiori;

PRESO ATTO che con deliberazione G. R. E. R. n° 1051 del 18 luglio 2011 all'oggetto: "Approvazione dei criteri per gli studi di microzonizzazione sismica ed assegnazione e concessione dei contributi di cui all' Ordinanza P.C.M. 3907/2010", veniva assegnato all'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano la somma di €. 15.000,00, a fronte di una compartecipazione almeno di pari somma (atr.4, comma 2) OPCM 3907/2010;

PRESO ALTRESSI ATTO che la deliberazione di cui sopra prevede,:

- i criteri per gli studi di microzonizzazione sismica (allegato B);



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

- la struttura della banca dati per gli studi di microzonizzazione sismica (allegato C);
- di dare comunicazione alla regione dei soggetti selezionati per la realizzazione degli studi di microzonizzazione sismica, entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione della delibera G. R. E. R. n° 1051/2011 sopra richiamata ;

CONSIDERATO, che per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra, per la loro natura e peculiarità necessita di attrezzature e personale specializzato;

ACCERTATA la carenza d'organico all'interno della struttura dell'Ufficio Tecnico del comune di Ramiseto, con particolare riferimento alla figura del tecnico geologo laureato, con conseguente necessità di rivolgersi a professionista esterno, in possesso di adeguate conoscenze tecniche, per l'Attività oggetto della presente;

ESPLETATA indagine di mercato in merito alle prove ed indagini in campo relative alla microzonizzazione sismica;

ACCERTATA la disponibilità della società PARADIGMI SRL con sede in Vignola (MO) via della Costituzione n° 30 , ad assumere immediatamente l'incarico di compiere la campagna di indagini sismiche propedeutiche agli studi di microzonizzazione sismica, con i criteri e la struttura di cui alla deliberazione G.R.E.R. n° 1051 del 18 luglio 2011;

ACCERTATA la disponibilità del Dott. Geol. Alberto Iotti, residente in S.Ilario (RE) in via Podgora, 80 (già incaricato per quanto alla presente per la parte PSC), ad assumere immediatamente l'incarico per lo studio di microzonizzazione sismica, con i criteri e la struttura di cui alla deliberazione G. R. E. R. n° 1051 del 18 luglio 2011;

AL FINE di dare continuità, omogeneità di lavoro, esperienze e valutazioni al lavoro iniziato con quanto con la presente in essere;

VISTO il preventivo di spesa della società PARADIGMI SRL con sede in Vignola (MO) via della Costituzione n° 30, in data 19/09/2011, al prot. comunale n° 1005 del 23/09/2011), per:

INDAGINI SISMICHE (n° 20 erce)

ONORARIO	Euro 9.000,00
IVA 21%	<u>Euro 1.890,00.</u>
	Euro 10.890,00

VISTO il preventivo di spesa del Dott. Geol. Alberto Iotti, residente in S.Ilario (RE) in via Podgora, 80, in data 15/09/2011, al prot. comunale n° 1006 del 23/09/2011):

STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA (n° 20 erce)

ONORARIO	Euro 15.485,00
CASSA (2%)	<u>Euro 309,70</u>
	Euro 15.794,70
IVA 21%	<u>Euro 3.316,87.</u>
	Euro 19.111,59

VISTO il Regolamento dell'Unione dei Comuni per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, esecutivo ai sensi di legge:

- l'art. 3 che prevede alla lettera j) la sua applicazione al servizio di che trattasi;



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

- l'art. 3, il quale prevede il ricorso alla gestione in economia per forniture e servizi fino al limite di spesa di Euro 206.000,00;
- l'art. 6 comma 4, che consente il ricorso ad una sola ditta quando l'importo di spesa non supera i 20.000,00 Euro IVA inclusa;

VISTO il D. Lgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" con particolare riferimento all'art. 125 comma 11, il quale, tra l'altro, prevede che "... omissis... Per servizi e forniture inferiori a ventimila Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento" ed all'art. 91 comma 2;

ACCERTATO che la spesa complessiva occorrente di €. 30.004,00 trova copertura nel Bilancio Es. Finanziario 2011, all'Int. 2090106 Cap. 1;

VISTI gli schemi di convenzione disciplinante i rapporti tra il comune di Ramiseto e la società PARADIGMI SRL con sede in Vignola (MO) e con geol. Dott. Geol. Marcello Mattioli con studio in Vignola (MO) in via Paradisi 17;

VISTA l'attestazione della regolarità contabile e relativa copertura finanziaria, resa, ai sensi dell'art.151 co.4° del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO, che il preventivo sopra citato risulta essere congruo e vantaggioso per l'Ente;

CONSIDERATO, che occorre immediatamente affidare tale incarico;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE, per le ragioni tutte espresse in narrativa che qui si intendono riportate ancorché non trascritte, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del vigente regolamento per i lavori - le forniture ed i servizi in economia, gli incarichi di INDAGINI SISMICHE e di STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA come segue:

INDAGINI SISMICHE (n° 20 eree)

società PARADIGMI SRL con sede in Vignola (MO) via della Costituzione n° 30, con il seguente compenso:

ONORARIO	Euro 9.000,00
IVA 21%	Euro 1.890,00.
	Euro 10.890,00

STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA (n° 20 eree)

Dott. Geol. Alberto Iotti, residente in S. Ilario (RE) in via Podgora, 80, con il seguente compenso:

ONORARIO	Euro 15.485,00
CASSA (2%)	Euro 309,70

Euro 15.794,70

IVA 21%	Euro 3.316,87.
	Euro 19.111,59

2) DI IMPEGNARE la relativa spesa complessiva di €. 30.001,59 trova copertura nel Bilancio Es. Finanziario 2011, all'Int. 2090106 Cap. 1;




UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

- 3) **DI APPROVARE** gli allegati schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il comune l'Unione dei Comuni e la società PARADIGMI SRL con sede in Vignola (MO) e il Dott. Geol. Alberto Iotti, residente in S. Ilario (RE);
- 4) **DI STABILIRE** che il relativo contratto s'intende formalizzato, mediante sottoscrizione in calce della convenzione disciplinante, secondo lo schema allegato al presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Azzolini geom. Gianfranco





UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Determinazione n. 108 del 23.09.2011

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Da attestare solo se trattasi di determina contenente un impegno di spesa)

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento

Addi

27.09.11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bacci Rag. Silvia

Su attestazione dell'incaricato, si certifica che la presente determinazione è stata oggi pubblicata in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni, per quindici giorni consecutivi.

Addi

27/09/11

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Diemmi Dr. Gianluca



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DISCIPLINARE D'INCARICO

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. del/09/2011

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO (Provincia di REGGIO EMILIA)

CONVENZIONE D'INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI INCARICO DI INDAGINE SISMICA.

CIG. Z66018F7B7

CUP. G92G11000370006

L'anno **DUEMILAUNDICI**, il giorno del mese di **settembre**, in Busana, presso la sede dell'Unione dei Comuni, tra i signori:

- **Geom. Gianfranco Azzolini – Responsabile del Settore Tecnico**, che agisce in quest'atto in nome e per conto dell'Unione dei Comuni Cod. Fiscale n°. 91089180359, con sede in Busana, Via della Libertà n. 36;

- **Dott- Marcello Mattioli** in rappresentanza società PARADIGMI SRL con sede in Vignola (MO) via della Costituzione n° 30,, P.I. 02813710361;

PREMESSO:

che l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, per conto ed in forza a specifica delega dei comuni soci (Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto), deve predisporre ed approvare il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), ai sensi della LR. 24/3/2000 n°20 e s.m.e i., per l'intero territorio dei 4 comuni sopra richiamati;

che l'Unione dei Comuni, con disciplinare d'incarico in data 16 giugno 2005 repertoriata con il n° 22/05, provvedeva ad incaricare, ciascuno per la propria competenza e professionalità, vari professionisti abilitati per la redazione del P.S.C. Tra detti professionisti risulta il Dott. Geol. Marcello Mattioli, residente in Vignola (MO) in via Paradisi 17, per prestazioni relative alla VALSAT ed a analisi geologiche;

che con successivo disciplinare d'incarico in data 08/08/2007 (determina di approvazione n° 93/2007) si conferiva nuovo incarico al dott. Geol. Dott. Geol. Marcello Mattioli, residente in Vignola (MO) in via Paradisi 17 ed al Dott. Geol. Alberto Iotti, residente in S.Illario (RE) in via Podgora, 80, per approfondimento effetti sismici per il PSC in adozione;

che l'Unione dei Comuni ha adottato il P.S.C. con deliberazione di Consiglio Unione n° 33 del 21/12/2007;

che a tutt'oggi il P.S.C. è in itinere di approvazione;

VISTA l'ordinanza del P.C.M. del 13 novembre 2010 n° 3907, ed in particolare l' art. 2, comma 1 lettera A): "Indagini di microzonizzazione sismica";

ATTESO di aver presentato, nei termini di legge, istanza di contributo ai sensi dell' art. 2, comma 1 lettera A) dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, con propria nota del 25 gennaio 2011 di prot. 111;



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DATO ATTO che nell'impianto del PSC era prevista, all'interno della parte geologica, una componente relativa all'indagine di microzonizzazione sismica. Indagine limitata solo alle emergenze maggiori;

PRESO ATTO che con deliberazione G. R. E. R. n° 1051 del 18 luglio 2011 all'oggetto: " Approvazione dei criteri per gli studi di microzonizzazione sismica ed assegnazione e concessione dei contributi di cui all' Ordinanza P.C.M. 3907/2010", veniva assegnato all'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano la somma di €. 15.000,00 , a fronte di una compartecipazione almeno di pari somma (atr.4, comma 2) OPCM 3907/2010;

PRESO ALTRETTANTO che la deliberazione di cui sopra prevede,:

- i criteri per gli studi di microzonizzazione sismica (allegato B);
- la struttura della banca dati per gli studi di microzonizzazione sismica (allegato C);
- di dare comunicazione alla regione dei soggetti selezionati per la realizzazione degli studi di microzonizzazione sismica, entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione della delibera G. R. E. R. n° 1051/2011 sopra richiamata ;

CONSIDERATO, che per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra, per la loro natura e peculiarità necessita di attrezzature e personale specializzato;

ACCERTATA la carenza d'organico all'interno della struttura dell'Ufficio Tecnico dell' Unione dei Comuni con particolare riferimento alla figura del tecnico geologo laureato, con conseguente necessità di rivolgersi a professionista esterno, in possesso di adeguate conoscenze tecniche, per l'Attività oggetto della presente;

ESPLETATA indagine di mercato in merito alle prove ed indagini in campo relative alla microzonizzazione sismica;

ACCERTATA la disponibilità della società PARADIGMI SRL con sede in Vignola (MO) via della Costituzione n° 30 , ad assumere immediatamente l'incarico di compiere la campagna di indagini sismiche propedeutiche agli studi di microzonizzazione sismica, con i criteri e la struttura di cui alla deliberazione G.R.E.R. n° 1051 del 18 luglio 2011;

VISTO il preventivo di spesa della società PARADIGMI SRL con sede in Vignola (MO) via della Costituzione n° 30, in data 19/09/2011, al prot. comunale n° 1005 del 23/09/2011), per:

INDAGINI SISMICHE (n° 20 eree)

ONORARIO	Euro 9.000,00
IVA 21%	<u>Euro 1.890,00.</u>
	Euro 10.890,00

VISTO il Regolamento dell'Unione dei Comuni per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, esecutivo ai sensi di legge:

- l'art. 3 che prevede alla lettera j) la sua applicazione al servizio di che trattasi;
- l'art. 3, il quale prevede il ricorso alla gestione in economia per forniture e servizi fino al limite di spesa di Euro 206.000,00;
- l'art. 6 comma 4, che consente il ricorso ad una sola ditta quando l'importo di spesa non supera i 20.000,00 Euro IVA inclusa;

VISTO il D. Lgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" con particolare riferimento all'art. 125 comma 11, il quale, tra



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

l'altro, prevede che "... omissis... Per servizi e forniture inferiori a ventimila Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento" ed all'art. 91 comma 2;

ACCERTATO che la spesa complessiva occorrente di **Euro 10.890,00** trova copertura nel Bilancio Es. Finanziario 2011, all'Int. 2090106 Cap. 1;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni n° ... del .../09/2011, all'oggetto: "STUDI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA. Art. 2, comma 1 lettera A) dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010. - INCARICO DI INDAGINE SISMICA CIG. Z66018F7B7 - STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA CIG. Z46018F7EA TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO. CUP. G92G11000370006";

TUTTO CIO' PREMESSO:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL' INCARICO:

L'Unione dei Comuni, come sopra rappresentato, affida alla società PARADIGMI SRL con sede in Vignola (MO) via della Costituzione n° 30, P.I. 02813710361, di seguito denominato "Società", l'incarico di INDAGINE SISMICA propedeutica agli studi di microzonizzazione sismica in n° 20 aree indicate dalla committenza. La Società incaricata, dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico, ai sensi delle vigenti disposizioni;

Art. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI:

L'incarico dovrà essere svolto sotto le direttive generali dell'Unione dei Comuni, nonché sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni, Geom. Gianfranco Azzolini.

La Società incaricata dovrà svolgere gli adempimenti connessi al Coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera in conformità a quanto precisato dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 3 - IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA:

La Società incaricata si impegna a tenere gli opportuni contatti con l'Unione per sottoporre all'esame le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico ed i relativi elaborati. La Società incaricata si impegna altresì ad introdurre tutte le modifiche, varianti ed integrazioni ritenute necessarie dall'Amministrazione, sino alla conclusione delle indagini stesse, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Qualora le modifiche, comportino invece, cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze ed autorizzate dall'Unione con formali atti deliberativi dei competenti organi anche in relazione ai connessi adempimenti di natura finanziaria, alla Società incaricata aspettano le competenze nella misura concordate per le varianti in trattazione;

Art. 4 - MODALITA' OPERATIVE:

Durante la fase della progettazione e dell'esecuzione dell'opera il professionista dovrà attenersi a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia ed in particolare ai disposti: ALLEGATO A e ALLEGATO B della delibera G. R. E. R. n° 1051 del 18 luglio 2011 che, ancorché non allegati, risultano essere parte integrante e sostanziale del presente disciplinare d'incarico;

Art. 5 - MODIFICHE AREE:



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

In caso di necessità di modifica non sostanziali alle aree la Società incaricata sarà tenuto ad apportare tutte le variazioni necessarie al fine di rispondere alla nuova esigenza.

Art. 6 – TEMPI DI CONSEGNA:

La Società incaricata si impegna ad eseguire tutte le prove ed a consegnare la documentazione all'estensore dello studio di microzonizzazione sismica entro gg. 30 (trenta) dalla comunicazione da parte dell'Unione dei Comuni, delle aree da indagare.

In ogni caso le attività di cui sopra dovranno essere espletate in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori, secondo le scadenze di cui al deliberato punto 5) della deliberazione G. R. E. R. n° 1051 del 18 luglio 2011 all'oggetto: " Approvazione dei criteri per gli studi di microzonizzazione sismica ed assegnazione e concessione dei contributi di cui all' Ordinanza P.C.M. 3907/2010".

Art. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO:

L'importo complessivo convenuto è di **Euro 10.890,00**, inclusa IVA al 21% . Il corrispettivo dovrà essere fatturato all'Unione dei Comuni, e verrà liquidato con pagamento tramite bonifico entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, così come segue:

- €. 6.000,00 a presentazione di tutta la documentazione delle prove, al fine della redazione degli studi di microzonizzazione sismica ;
- €. 4.890,00 a trasmissione alla Regione Emilia Romagna degli studi di microzonizzazione sismica ;

Art. 8 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n° 136/20110, modificata ed integrata dalla Legge 217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Società incaricata dovrà compilare l'allegato modello.

Art. 9 – RITARDI E PENALI:

Qualora la presentazione degli elaborati oggetto dell'incarico venisse ritardata, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Ente per giustificati motivi, verrà applicata una penale di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista incaricato. Nel caso il ritardo, imputabile al professionista, comportasse il mancato rispetto dei termini previsti al deliberato punto 5) della deliberazione G. R. E. R. n° 1051 del 18 luglio 2011, con decadenza del finanziamento l'amm.ne comunale procederà al recupero del danno patito.

Art. 10 – REVOCA DELL'INCARICO:

Nel caso che il ritardo nella consegna degli elaborati superi i giorni 10 oltre il termine prestabilito, il contratto si intende rescisso automaticamente e non si farà luogo ad alcun pagamento, fermo restando la facoltà della Amm.ne dell'Unione di procedere al recupero del danno patito.

Art. 11 – GARANZIE:

Nel rispetto di tutti gli obblighi assunti nel presente disciplinare, la Società incaricata dovrà prestare garanzia, o dimostrare di già possedere idonea copertura, almeno per un importo pari all'incarico in oggetto, da allegare al presente disciplinare all'atto della sua sottoscrizione.

Art. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri, di cui uno scelto dall'Ente/Azienda, uno scelto dalla Società incaricata incaricato ed il terzo scelto di Comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

In pendenza del giudizio arbitrale il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Art. 13 - RISERVATEZZA:

La società PARADIGMI SRL con sede in Vignola (MO) via della Costituzione n° 30, incaricata, dovrà garantire la riservatezza sulla documentazione e delle informazioni ottenute, ottemperando a quanto disposto in materia di tutela della privacy dal D. Lgs. 196/2003.

La società PARADIGMI SRL inoltre impegnare a non comunicare a terzi né ad utilizzare per fini non espressamente autorizzati dall'Ente nessun dato, documento, informazione, di cui in possesso a seguito dei servizi regolamentati dal presente disciplinare, fatto salvo l'inserimento del nominativo all'interno del circuito comunicativo relativo alle referenze.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1.- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico della Società incaricata, la quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

2.- In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

3.- Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle legislazione vigente in materia ed alle norme del Codice Civile.

Art. 15- EFFICACIA DEL DISCIPLINARE:

Il presente disciplinare è impegnativo per entrambi i contraenti dal momento della sua sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**
(Geom. Gianfranco Azzolini)

La società PARADIGMI SRL



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DISCIPLINARE D'INCARICO

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. del/09/2011

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO (Provincia di REGGIO EMILIA)

CONVENZIONE D'INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA.

CIG. Z46018F7EA

CUP. G92G11000370006

L'anno **DUEMILAUNDICI**, il giorno del mese di **settembre**, in Busana, presso la sede dell'Unione dei Comuni, tra i signori:

- **Geom. Gianfranco Azzolini – Responsabile del Settore Tecnico**, che agisce in quest'atto in nome e per conto dell'Unione dei Comuni Cod. Fiscale n°. 91089180359, con sede in Busana, Via della Libertà n. 36;

- **Dott. Geol. Alberto Iotti**, residente in S. Ilario (RE) in via Podgora, 80, CF. TTI LRT 56M18 I342L;

PREMESSO:

che l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, per conto ed in forza a specifica delega dei comuni soci (Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto), deve predisporre ed approvare il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), ai sensi della LR. 24/3/2000 n°20 e s.m.e i., per l'intero territorio dei 4 comuni sopra richiamati;

che l'Unione dei Comuni, con disciplinare d'incarico in data 16 giugno 2005 repertoriata con il n° 22/05, provvedeva ad incaricare, ciascuno per la propria competenza e professionalità, vari professionisti abilitati per la redazione del P.S.C. Tra detti professionisti risulta il Dott. Geol. Marcello Mattioli, residente in Vignola (MO) in via Paradisi 17, per prestazioni relative alla VALSAT ed a analisi geologiche;

che con successivo disciplinare d'incarico in data 08/08/2007 (determina di approvazione n° 93/2007) si conferiva nuovo incarico al dott. Geol. Dott. Geol. Marcello Mattioli, residente in Vignola (MO) in via Paradisi 17 ed al Dott. Geol. Alberto Iotti, residente in S. Ilario (RE) in via Podgora, 80, per approfondimento effetti sismici per il PSC in adozione;

che l'Unione dei Comuni ha adottato il P.S.C. con deliberazione di Consiglio Unione n° 33 del 21/12/2007;

che a tutt'oggi il P.S.C. è in itinere di approvazione;

VISTA l'ordinanza del P.C.M. del 13 novembre 2010 n° 3907, ed in particolare l' art. 2, comma 1 lettera A): "Indagini di microzonizzazione sismica";

ATTESO di aver presentato, nei termini di legge, istanza di contributo ai sensi dell' art. 2, comma 1 lettera A) dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, con propria nota del 25 gennaio 2011 di prot. 111;



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DATO ATTO che nell'impianto del PSC era prevista, all'interno della parte geologica, una componente relativa all'indagine di microzonizzazione sismica. Indagine limitata solo alle emergenze maggiori;

PRESO ATTO che con deliberazione G. R. E. R. n° 1051 del 18 luglio 2011 all'oggetto: " Approvazione dei criteri per gli studi di microzonizzazione sismica ed assegnazione e concessione dei contributi di cui all' Ordinanza P.C.M. 3907/2010", veniva assegnato all'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano la somma di €. 15.000,00 , a fronte di una compartecipazione almeno di pari somma (atr.4, comma 2) OPCM 3907/2010;

PRESO ALTRETTANTO che la deliberazione di cui sopra prevede,:

- i criteri per gli studi di microzonizzazione sismica (allegato B);
- la struttura della banca dati per gli studi di microzonizzazione sismica (allegato C);
- di dare comunicazione alla regione dei soggetti selezionati per la realizzazione degli studi di microzonizzazione sismica, entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione della delibera G. R. E. R. n° 1051/2011 sopra richiamata ;

CONSIDERATO, che per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra, per la loro natura e peculiarità necessita di attrezzature e personale specializzato;

ACCERTATA la carenza d'organico all'interno della struttura dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni, con particolare riferimento alla figura del tecnico geologo laureato, con conseguente necessità di rivolgersi a professionista esterno, in possesso di adeguate conoscenze tecniche, per l'Attività oggetto della presente;

ACCERTATA la disponibilità del Dott. Geol. Alberto Iotti, residente in S.Ilario (RE) in via Podgora, 80, ad assumere immediatamente l'incarico di redazione studio di microzonizzazione sismica, con i criteri e la struttura di cui alla deliberazione G.R.E.R. n° 1051 del 18 luglio 2011;

VISTO il preventivo di spesa del Dott. Geol. Alberto Iotti, residente in S.Ilario (RE) in via Podgora, 80, in data 15/09/2011, al prot. comunale n° 1006 del 23/09/2011), per:

STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA (n° 20 eree)

ONORARIO	Euro 15.485,00
CASSA (2%)	Euro <u>309,70</u>
	Euro 15.794,70
IVA 21%	Euro <u>3.316,87.</u>
	Euro 19.111,59

VISTO il Regolamento dell'Unione dei Comuni per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, esecutivo ai sensi di legge:

- l'art. 3 che prevede alla lettera j) la sua applicazione al servizio di che trattasi;
- l'art. 3, il quale prevede il ricorso alla gestione in economia per forniture e servizi fino al limite di spesa di Euro 206.000,00;
- l'art. 6 comma 4, che consente il ricorso ad una sola ditta quando l'importo di spesa non supera i 20.000,00 Euro IVA inclusa;

VISTO il D. Lgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" con particolare riferimento all'art. 125 comma 11, il quale, tra l'altro, prevede che "... omissis....Per servizi e forniture inferiori a ventimila Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento" ed all'art. 91 comma 2;



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

ACCERTATO che la spesa complessiva occorrente di **Euro 19.111,59** trova copertura nel Bilancio Es. Finanziario 2011, all'Int. 2090106 Cap. 1;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni n° ... del .../09/2011, all'oggetto: "STUDI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA. Art. 2, comma 1 lettera A) dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010. - INCARICO DI INDAGINE SISMICA CIG. Z66018F7B7 - STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA CIG. Z46018F7EA TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO. CUP. G92G11000370006";

TUTTO CIO' PREMESSO:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL' INCARICO:

L'Unione dei Comuni, come sopra rappresentato, affida al **Dott. Geol. Alberto Iotti**, residente in S. Ilario (RE) in via Podgora, 80, CF. TTI LRT 56M18 I342L, di seguito denominato "Il professionista", l'incarico di STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA di n° 20 aree indicare dalla committenza. Il professionista incaricato, dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico, ai sensi delle vigenti disposizioni;

Art. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI:

L'incarico dovrà essere svolto sotto le direttive generali dell'Unione dei Comuni, nonché sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni, Geom. Gianfranco Azzolini.

Il Professionista incaricato dovrà svolgere gli adempimenti connessi al Coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera in conformità a quanto precisato dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 3 - IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA:

Il professionista si impegna a tenere gli opportuni contatti con l'Unione per sottoporre all'esame le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico ed i relativi elaborati.

Il Professionista incaricato si impegna altresì ad introdurre tutte le modifiche, varianti ed integrazioni ritenute necessarie dall'Amministrazione, sino alla conclusione dello studio stesso, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Qualora le modifiche, comportino invece, cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze ed autorizzate dall'Unione con formali atti deliberativi dei competenti organi anche in relazione ai connessi adempimenti di natura finanziaria, alla Società incaricata aspettano le competenze nella misura concordate per le varianti in trattazione;

Art. 4 - MODALITA' OPERATIVE:

Durante la fase della progettazione e dell'esecuzione dell'opera il professionista dovrà attenersi a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia ed in particolare ai disposti: ALLEGATO A e ALLEGATO B della delibera G. R. E. R. n° 1051 del 18 luglio 2011 che, ancorché non allegati, risultano essere parte integrante e sostanziale del presente disciplinare d'incarico;

Art. 5 - MODIFICHE AREE:

In caso di necessità di modifica non sostanziali alle aree il professionista sarà tenuto ad apportare tutte le variazioni necessarie al fine di rispondere alla nuova esigenza.



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Art. 6 – TEMPI DI CONSEGNA:

Il professionista si impegna ad eseguire tutte le prove ed a consegnare la documentazione all'estensore dello studio di microzonizzazione sismica entro gg. 80 (ottanta) dal ricevimento da parte dell'Unione dei Comuni, delle indagini espletate dalla soc. Paradigmi delle aree in oggetto.

In ogni caso le attività di cui sopra dovranno essere espletate in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori, secondo le scadenze di cui al deliberato punto 5) della deliberazione G. R. E. R. n° 1051 del 18 luglio 2011 all'oggetto: " Approvazione dei criteri per gli studi di microzonizzazione sismica ed assegnazione e concessione dei contributi di cui all' Ordinanza P.C.M. 3907/2010".

Art. 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO:

L'importo complessivo convenuto è di Euro **19.111,59**, inclusa IVA al 21% e contributo cassa nazionale di previdenza. Il corrispettivo dovrà essere fatturato all'Unione dei Comuni, e verrà liquidato con pagamento tramite bonifico entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, così come segue:

€.10.000,00 a trasmissione alla Regione Emilia Romagna degli studi di microzonizzazione sismica ;

€. 9.111,59 ad accettazione da parte della Regione Emilia Romagna degli studi di microzonizzazione sismica;

Art. 8 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n° 136/20110, modificata ed integrata dalla Legge 217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il professionista dovrà compilare l'allegato modello.

Art. 9 – RITARDI E PENALI:

Qualora la presentazione degli elaborati oggetto dell'incarico venisse ritardata, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Ente per giustificati motivi, verrà applicata una penale di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista incaricato. Nel caso il ritardo, imputabile al professionista, comportasse il mancato rispetto dei termini previsti al deliberato punto 5) della deliberazione G. R. E. R. n° 1051 del 18 luglio 2011, con decadenza del finanziamento l'amm.ne comunale procederà al recupero del danno patito.

Art. 10 – REVOCA DELL'INCARICO:

Nel caso che il ritardo nella consegna degli elaborati superi i giorni 10 oltre il termine prestabilito, il contratto si intende rescisso automaticamente e non si farà luogo ad alcun pagamento, fermo restando la facoltà della Amm.ne dell'Unione di procedere al recupero del danno patito.

Art. 11 – GARANZIE:

Nel rispetto di tutti gli obblighi assunti nel presente disciplinare, il professionista dovrà prestare garanzia, o dimostrare di già possedere idonea copertura, almeno per un importo pari all'incarico in oggetto, da allegare al presente disciplinare all'atto della sua sottoscrizione.

Art. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri, di cui uno scelto dall'Ente/Azienda, uno scelto dal Professionista incaricato ed il terzo scelto di Comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

In pendenza del giudizio arbitrale il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

Art. 13 - RISERVATEZZA:

Il Dott. Geol. Alberto Iotti, residente in S. Ilario (RE) in via Podgora, 80, incaricato, dovrà garantire la



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

riservatezza sulla documentazione e delle informazioni ottenute, ottemperando a quanto disposto in materia di tutela della privacy dal D. Lgs. 196/2003.

Il Dott. Geol. Alberto Iotti, inoltre impegnare a non comunicare a terzi né ad utilizzare per fini non espressamente autorizzati dall'Ente nessun dato, documento, informazione, di cui in possesso a seguito dei servizi regolamentati dal presente disciplinare, fatto salvo l'inserimento del nominativo all'interno del circuito comunicativo relativo alle referenze.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1.- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del Professionista incaricato, la quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

2.- In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

3.- Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle legislazione vigente in materia ed alle norme del Codice Civile.

Art. 15- EFFICACIA DEL DISCIPLINARE:

Il presente disciplinare è impegnativo per entrambi i contraenti dal momento della sua sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO TECNICO

(Geom. Gianfranco Azzolini)

Dott. Geol. Alberto Iotti